

Deliberazione 18 novembre 2008- ARG/elt 162/08

Direttive alle imprese distributrici in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica (modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 novembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 44/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione flussi);
- il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria" (di seguito: primo documento per la consultazione TILP).

Considerato che:

- l'articolo 37 della deliberazione n. 111/06 stabilisce, fra l'altro, che le imprese distributrici tengano un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza (di seguito: anagrafica), organizzato secondo un codice alfanumerico omogeneo su tutto il territorio nazionale (di seguito: POD) e che le medesime imprese siano altresì tenute con cadenza mensile ad inviare agli utenti del dispacciamento in prelievo l'elenco dei punti di prelievo di loro competenza (di seguito: flusso anagrafica), eventualmente distinti per punto di dispacciamento, ai fini di garantire all'utente del dispacciamento una corretta rappresentazione dei corrispondenti punti di dispacciamento e di tutti i punti di prelievo afferenti;
- l'Autorità, nel documento per la consultazione flussi, ha evidenziato come il contenuto informativo dell'elenco di cui al precedente alinea, nonché le modalità di comunicazione del medesimo elenco, varino significativamente fra un'impresa distributtrice ed un'altra; di conseguenza per i punti di prelievo di aree di riferimento diverse non è assicurata la medesima dotazione informativa, e, inoltre, la ricezione delle informazioni con modalità, formati e nomenclature non unificati comporta inevitabilmente inefficienze e incrementi dei costi operativi per gli utenti del dispacciamento destinatari del flusso;
- la mancanza di standard informatici comporta la necessità da parte degli operatori di strutturare sistemi informatici e di scambio dati ogni qual volta si attivino contratti di trasporto con nuove imprese distributtrici e pertanto tale aumento di costi costituisce un ostacolo all'accesso ai clienti da parte di nuovi operatori della vendita e, in ultima analisi, un ostacolo alla concorrenza;
- l'Autorità con deliberazione ARG/elt 44/08, considerate le criticità sopra rilevate, ha avviato un procedimento per la definizione del contenuto informativo minimo dell'anagrafica dei punti di prelievo e delle modalità di comunicazione di tale contenuto agli utenti del dispacciamento.

Considerato, inoltre, che:

- il flusso anagrafica è andato assumendo, anche posteriormente all'analisi condotta nel documento di consultazione flussi e nel dispiegarsi dell'attività regolatoria seguente, il ruolo di vettore principale verso gli utenti del dispacciamento delle informazioni caratteristiche dei punti di prelievo, non solo con riferimento alle informazioni funzionali al dispacciamento;
- la deliberazione ARG/elt 4/08 prevede che l'impresa distributtrice comunichi mensilmente all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo associati a clienti finali non disalimentabili di cui al comma 18.1 della medesima deliberazione.
- la deliberazione ARG/elt 117/08, recante le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute, all'articolo 7 prevede che l'impresa distributtrice renda disponibile a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo di pertinenza identificati tramite codice POD e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono, ammessi al regime di compensazione;

- il medesimo articolo 7 della deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che l'impresa distributrice alleggi in corrispondenza della prima fatturazione utile del servizio di trasporto, una comunicazione che attesti il riconoscimento della compensazione, di cui al precedente alinea, allo specifico punto di prelievo con riferimento ad uno specifico codice fiscale, riporta l'entità e la tipologia della compensazione, indica la data di decorrenza e, ove rilevante, la data di termine del regime di compensazione nonché il mese entro il quale effettuare la domanda di rinnovo della stessa;
- si potrebbe rendere necessario integrare con successive disposizioni la deliberazione n. 117/08 affinché i venditori rendano disponibili nei documenti di fatturazione ai clienti finali informazioni inerenti le motivazioni della mancata ammissione al regime di compensazione e/o altre informazioni inerenti il regime di compensazione.

Considerato, inoltre, che:

- la deliberazione ARG/elt 42/08 ha disciplinato le modalità per la successione di un utente del dispacciamento al nuovo utente del dispacciamento o all'esercente la maggior tutela ad un altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: *switching*) e all'articolo 8 prevede che l'impresa distributrice metta a disposizione al sest'ultimo giorno del mese precedente al mese in cui lo *switching* trova efficacia, la serie storica dei dati di misura del punto di prelievo (di seguito: flusso di inizio fornitura);
- vista la cadenza mensile che contraddistingue il flusso anagrafica, al fine di non appesantire il trasferimento mensile delle informazioni, l'insieme delle informazioni trasferite con tale vettore debba constare delle informazioni caratteristiche del punto di prelievo che possono subire modifiche con dinamica mensile o annuale, ma al contempo essere completo di tutte le informazioni di cui l'utente del dispacciamento debba dover disporre per la propria attività commerciale e per gli obblighi cui risulta soggetto, così come anche evidenziato dai soggetti utenti del dispacciamento coinvolti nel gruppo di lavoro;
- le informazioni caratteristiche del punto di prelievo la cui natura non preveda variazioni ricorrenti, o che possano essere modificate esclusivamente in modo estemporaneo nel corso del rapporto contrattuale fra utente del dispacciamento e titolare del punto di prelievo, al fine del trasferimento dall'impresa distributrice all'utente del dispacciamento, possono trovare più adeguata sede nei contenuti informativi del flusso di inizio fornitura.

Considerato, infine, che:

- il flusso anagrafica debba avere modalità tali da assicurare la possibilità di individuazione del momento temporale in cui essa avviene ed essere tale da permettere la possibilità di riscontro fra le parti dell'avvenimento e dei contenuti della comunicazione stessa ovvero deve disporre di caratteristiche di tracciabilità e non ripudiabilità, garantendo modalità efficienti;
- il TILP prevede che l'applicazione dei CRPP per ciascun punto di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 kW decorra dal

giugno 2009 e che i CRPP siano messi a disposizione del corrispondente utente del dispacciamento per mezzo del flusso anagrafica del mese precedente;

- i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro hanno evidenziato, fra l'altro, necessità di poter disporre di tempi di sviluppo relativi alle modalità di implementazione delle comunicazioni di cui ai precedenti alinea.

Ritenuto:

- necessario e urgente definire contenuti minimi, nomenclatura e modalità di comunicazione del flusso anagrafica volti a garantire un ordinato e completo trasferimento delle informazioni essenziali allo svolgimento delle attività dell'utente del dispacciamento in prelievo, tenendo conto degli esiti del gruppo di lavoro informale appositamente istituito;
- opportuno prevedere fra i contenuti minimi del flusso anagrafica le informazioni relative al regime di compensazione sociale ulteriori rispetto a quelle previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08 da definire nel dettaglio con successivi provvedimenti di integrazione della medesima deliberazione ARG/elt 117/08;
- opportuno individuare con successivo provvedimento alcuni contenuti informativi minimi obbligatori aggiuntivi alla serie storica dei dati di misura al flusso informativo di inizio fornitura di cui all'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 42/08;
- che le direttive di cui al presente provvedimento richiedano specifiche procedure per verificarne la tempestiva e corretta attuazione

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 sostituendo al comma 37.4 il seguente comma:

“37.4 Entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente Unico, l'elenco dei punti di prelievo o di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 37.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1”;

2. di prevedere che le imprese distributrici:
 - entro 180 giorni dal presente provvedimento, adeguino le proprie procedure e i propri sistemi informatici per garantire piena rispondenza alle direttive del presente provvedimento;
 - in occasione del primo invio del flusso di cui al comma 37.4 all'allegato A alla deliberazione n. 111/06, come adeguato alle disposizioni del presente provvedimento, provvedano a comunicare a ciascun utente del dispacciamento, in un unico documento di formato elettronico, la corrispondenza fra il codice identificativo tradizionale utilizzato preliminarmente al POD e il POD assegnato

per ciascun punto di prelievo che è stato ricompreso nel punto di dispacciamento dell'utente medesimo a partire dal 1 gennaio 2006;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati per l'organizzazione delle attività di verifica del primo semestre di attuazione delle presenti direttive;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
5. di pubblicare, a seguire, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

18 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis